

REGOLAMENTO (CE) N. 2942/94 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 1994****relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2192/93⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento ;

considerando che, dato il costo di magazzinaggio dell'alcole, sarebbe opportuno indire delle vendite, tramite gara semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento italiano, francese e spagnolo ;

considerando che è opportuno procedere a gare semplici per l'esportazione in Brasile di alcole, destinato all'utilizzazione finale nel settore dei carburanti, al fine di ridurre entro breve termine le scorte comunitarie d'alcole d'origine vinica ;

considerando che è opportuno disporre che la cauzione di buona esecuzione, che deve essere costituita per il quantitativo totale messo in vendita nell'ambito di ciascuna gara prevista dal presente regolamento, garantisca il rispetto del termine fissato per l'esportazione dell'alcole nonché dell'utilizzazione finale nel settore dei carburanti in Brasile ; che tale cauzione può essere svincolata fino a concorrenza della metà del suo importo, proporzionalmente ai quantitativi di alcole denaturati, quando l'alcole in causa viene denaturato secondo le norme stabilite,

mentre la parte restante è svincolata quando vengono fornite le prove concernenti l'esportazione, la destinazione e l'utilizzazione degli alcoli denaturati ; che la cauzione può essere svincolata per i quantitativi di alcole non denaturati man mano che vengono fornite le prove concernenti l'esportazione, la destinazione e l'utilizzazione della quantità di alcole ritirata ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93, relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante modifica in particolare del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per convertire in moneta nazionale i pagamenti e le cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo 1*

1. Sono indette quattro gare semplici n. 160/94 CE, 161/94 CE, 162/94 CE e 163/94 CE per la vendita di un quantitativo totale di 1 500 000 hl di alcole proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi d'intervento italiano, francese e spagnolo.

2. Ciascuna delle gare semplici n. 160/94 CE, 161/94 CE, 162/94 CE e 163/94 CE verte su quantitativo di 375 000 hl di alcole a 100 % vol.

3. L'alcole messo in vendita :

— è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea, e

— deve essere importato e utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti in Brasile.

4. L'alcole oggetto delle gare semplici n. 160/94 CE e 161/94 CE deve essere trasformato, se del caso, e denaturato nella Comunità e soddisfare dopo tali operazioni le norme brasiliane relative agli alcoli destinati al settore dei carburanti.

5. In deroga all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 377/93, la denaturazione viene effettuata aggiungendo benzina al quantitativo d'alcole in causa nella proporzione almeno del 2 % dopo il ritiro fisico degli alcoli.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

Articolo 2

L'ubicazione ed i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

La vendita avviene conformemente alle disposizioni degli articoli da 13 a 16 e da 30 a 38 del regolamento (CEE) n. 377/93.

Tuttavia, in deroga all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93, il termine fissato per la presentazione delle offerte nel quadro delle gare di cui al presente regolamento è compreso tra l'ottavo ed il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di gara semplice.

Articolo 4

1. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nell'ambito delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento deve essere portata a termine entro il 26 giugno 1995.
2. L'alcole aggiudicato deve essere utilizzato entro il 26 giugno 1996.

Articolo 5

1. La cauzione di partecipazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 corrisponde ad un importo di 3 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol, da costituire per l'intero quantitativo posto in vendita nel quadro di ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Il mantenimento dell'offerta dopo la chiusura del termine per la presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione di buona esecuzione costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾, per quanto riguarda la cauzione di partecipazione.

La cauzione di partecipazione è immediatamente svincolata se l'offerta non è accettata o quando l'aggiudicatario soddisfa le condizioni di cui al primo comma.

2. Nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della decisione della Commissione di aggiudicazione dell'alcole, l'aggiudicatario fornisce la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di buona esecuzione presso ciascun organismo d'intervento detentore dell'alcole, a garanzia dell'esportazione e dell'utilizzazione ai fini previsti dell'alcole in causa.

La cauzione di buona esecuzione ammonta a 60 ECU per ettolitro a 100 % vol ed è costituita per l'intero quantitativo posto in vendita nel quadro di ciascuna delle gare previste dal presente regolamento.

3. La metà della cauzione di buona esecuzione è svincolata, proporzionalmente ai quantitativi di alcole denaturati, da ciascuno degli organismi d'intervento interessati per il quantitativo ritirato che lo riguarda allorché sono fornite le prove che il quantitativo d'alcole di cui trattasi risponde, previa eventuale trasformazione e denaturazione secondo le modalità di cui all'articolo 1 del presente regolamento, alle norme brasiliane concernenti gli alcoli utilizzati nel settore dei carburanti e che l'alcole suddetto è esportato a partire dalla Comunità.

4. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85, un importo di 10 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol della cauzione di buona esecuzione è incamerato per i quantitativi di alcole non esportati entro il 26 giugno 1995.

5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, la cauzione di buona esecuzione è svincolata, su richiesta, da ciascuno degli organismi d'intervento interessati per il quantitativo ritirato che lo riguarda allorché sono fornite le prove concernenti l'esportazione, la destinazione e l'utilizzazione ai fini previsti del quantitativo di alcole ritirato, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento detentore dell'alcole e l'aggiudicatario stabiliscono di comune accordo un calendario preciso dei ritiri fisici dell'alcole. Tale calendario è comunicato alla Commissione entro il mese successivo alla data di ricevimento della decisione della Commissione relativa all'aggiudicazione dell'alcole, allo scopo di coordinare lo svolgimento delle operazioni di ritiro, conformemente alle disposizioni dal presente regolamento.

2. L'aggiudicatario paga l'alcole attribuitogli e sono altresì a suo carico i rischi di furto, di perdita o di distruzione nonché le spese connesse al magazzinaggio, nel quadro delle gare indette dal presente regolamento, entro il 26 giugno 1995.

3. Dopo il pagamento di un quantitativo di alcole, calcolato per ogni ettolitro di alcole a 100 % vol, l'organismo d'intervento detentore rilascia un buono di ritiro per il corrispondente quantitativo. La proprietà dell'alcole per il quale è stato rilasciato un buono di ritiro è trasferita al momento del rilascio del buono e i corrispondenti quantitativi si considerano usciti alla stessa data.

Nel buono di ritiro è indicato il termine entro cui deve essere effettuato il ritiro fisico dell'alcole dai depositi dell'organismo d'intervento interessato.

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Articolo 7

1. Prima che l'alcole aggiudicato venga ritirato, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono al prelievo e all'analisi di un campione contraddittorio per verificare il titolo alcolometrico dell'alcole espresso in % vol.

Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra il titolo alcolometrico volumico dell'alcole da ritirare e il titolo alcolometrico volumico minimo dell'alcole descritto nel bando di gara, si applicano le disposizioni seguenti:

i) l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II, nonché l'amministratore e l'aggiudicatario;

ii) l'aggiudicatario può:

- accettare di prendere in consegna la partita dalle caratteristiche constatate, previo accordo della Commissione, oppure
- rifiutare di prendere in consegna tale partita.

In questi casi l'aggiudicatario ne dà comunicazione il giorno stesso all'organismo d'intervento e alla Commissione secondo quanto indicato nell'allegato III.

Non appena espletate tali formalità, qualora rifiuti di prendere in consegna la partita di cui trattasi, l'aggiudi-

catorio non ha più alcun obbligo nei confronti di detta partita.

2. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario, previsto al paragrafo 1, l'organismo d'intervento interessato fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di 8 giorni, un'altra partita di alcole della qualità prevista e senza spese supplementari.

3. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro fisico dell'alcole è ritardato di oltre 5 giorni lavorativi rispetto alla data di accettazione della partita che deve essere ritirata dall'aggiudicatario, l'indennizzo è a carico dello Stato membro

Articolo 8

In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 377/93, l'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri prevista dall'articolo 36 dello stesso regolamento, oggetto delle gare previste all'articolo 1 del presente regolamento, può essere sostituito dagli organismi d'intervento detentori, con l'accordo della Commissione, o mescolato con altro alcole conferito all'organismo di intervento, fino al momento del rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per motivi logistici.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

GARA SEMPLICE N. 160/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
1. FRANCIA	Deulep Boulevard Chanzy 30800 Saint-Gilles-du-Gard		9 396	35 + 36	Greggio (+ 92 % vol)
	Verniers Route de Cuxac 11100 Narbonne		10 898	35 + 36	Greggio (+ 92 % vol)
	Verniers Route de Cuxac 11100 Narbonne		2 680 3 867	39 35 + 36	Gusto sgradevole (+ 92 % vol) Gusto sgradevole (+ 92 % vol)
	Deulep Boulevard Chanzy 30800 Saint-Gilles-du-Gard		2 499 195	39 35 + 36	Gusto sgradevole (+ 92 % vol) Gusto sgradevole (+ 92 % vol)
	Totale		29 535		
2. SPAGNA	Villarrobledo		5 427	39	Neutro
	Tarancón		60 069	39	Neutro
	Villarrobledo		35 836	39	Greggio
	Tarancón		44 133	39	Greggio
	Totale		145 465		
3. ITALIA	Tampieri		10 000	35	Neutro
	Cavaro		21 000	39	Neutro
	Cantine Venete		2 000	35	Neutro
	ICV		1 500	35	Neutro
	Del Sud (Puglia)		20 000	35	Neutro
	Di Trani (Puglia)		10 000	39	Neutro
	Rodi (Puglia)		14 000	35	Neutro
	Bertolino		37 000	39	Neutro
	Kronion		1 000	36	Neutro
	Kronion		5 000	39	Neutro
	Gedis		2 000	35	Neutro
	Dicovisa		1 500	35	Neutro
	Di Lorenzo		5 000	35	Greggio

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
3. ITALIA (cont.)	Tampieri		4 000	35	Greggio
	ICV		6 000	39	Greggio
	Gedis		15 000	39	Greggio
	Kronion		5 000	39	Greggio
	Vinum		5 000	36	Greggio
	Caviro		1 500	35	Gusto sgradevole
	Cipriani		5 000	35	Gusto sgradevole
	IIA		1 500	36	Gusto sgradevole
	Sasriv (Campania)		3 000	39	Gusto sgradevole
	IIA		4 000	39	Gusto sgradevole
	Sapis (Campania)		3 000	39	Gusto sgradevole
	Bertolino		7 000	35	Gusto sgradevole
	Bertolino		10 000	39	Gusto sgradevole
	Totale		200 000		
	Totale generale		375 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in lire italiane o franchi francesi o pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti in Brasile.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 375 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 160/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 13. 12. 1994.
5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 160/94 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dai seguenti organismi d'intervento :
 - EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).
 - SAV par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel. : 57 51 03 03 ; télex : 572 025 ; telefax : 57 25 07 25).
 - SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

Nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi, l'aggiudicatario fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 60 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento interessato.

GARA SEMPLICE N. 161/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
1. FRANCIA	Verniers Route de Cuxac 11100 Narbonne		8 783	35 + 36	Gusto sgradevole (+ 92 % vol)
	Verniers Route de Cuxac 11100 Narbonne		20 751	35 + 36	Greggio (+ 92 % vol)
	Totale		29 534		
2. SPAGNA	Villarrobledo		5 427	39	Neutro
	Tarancón		60 070	39	Neutro
	Villarrobledo		35 836	39	Greggio
	Tarancón		44 133	39	Greggio
	Totale		145 466		
3. ITALIA	Distercoop		11 000	39	Neutro
	Villapana		4 000	35	Neutro
	Orbat		3 500	36	Neutro
	Di Lorenzo		16 000	39	Neutro
	Cipriani		1 500	39	Neutro
	Di Trani (Puglia)		10 000	35	Neutro
	Palma (Puglia)		5 000	39	Neutro
	Sapis (Puglia)		22 500	39	Neutro
	Balice (Puglia)		5 000	35	Neutro
	Bertolino		30 000	35	Neutro
	Kronion		7 500	35	Neutro
	Gedis		7 500	36	Neutro
	Dicovisa		1 500	35	Neutro
	Distercoop		11 000	39	Greggio
	Cipriani		3 000	35	Greggio
	Villapana		2 000	35	Greggio
	Enodistil		15 000	39	Greggio
	Kronion		3 000	35	Greggio

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
3. ITALIA (seguito)	Vinum		6 000	39	Greggio
	Caviro		7 000	39	Gusto sgradevole
	Del Salento (Campania)		7 000	35	Gusto sgradevole
	Sasriv (Campania)		4 000	36	Gusto sgradevole
	Bertolino		17 000	39	Gusto sgradevole
	Totale		200 000		
	Totale generale		375 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in lire italiane o franchi francesi o pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti in Brasile.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 375 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 161/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 13. 12. 1994.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

- a) il riferimento alla gara semplice n. 161/94 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dai seguenti organismi d'intervento:

- EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel.: 47 49 91; telex: 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03; telefax: 445 39 40, 495 39 40).
- SAV par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel.: 57 51 03 03; télex: 572 025; telefax: 57 25 07 25).
- SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel.: 347 65 00; telex: 23427 SENPA; telefax: 521 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

Nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi, l'aggiudicatario fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 60 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento interessato.

GARA SEMPLICE N. 162/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
1. FRANCIA	Longuefuye 53200 Château-Gontier		5 091	39	Gusto sgradevole (+ 92 % vol)
	Miroline Terre-plein Nord 14600 Honfleur		15 374	35 + 36	Gusto sgradevole (+ 92 % vol)
	Totale		20 465		
2. SPAGNA	Villarrobledo		5 427	39	Neutro
	Tarancón		69 139	39	Neutro
	Villarrobledo		35 836	39	Greggio
	Tarancón		44 133	39	Greggio
	Totale		154 535		
3. ITALIA	D'Auria		6 000	36	Neutro
	DCA		5 000	36	Neutro
	Mazzari		20 000	39	Neutro
	Bonollo		3 500	39	Neutro
	Sapis (Puglia)		24 000	39	Neutro
	Sasriv		5 000	36	Neutro
	De Luca		15 000	35	Neutro
	Vinum		35 000	39	Neutro
	Gedis		10 000	36	Neutro
	Dicovisa		1 500	35	Neutro
	D'Auria		9 000	39	Greggio
	SAIG		5 500	39	Greggio
	Vinal		3 000	35	Greggio
	De Luca		20 000	35	Greggio
	Balice		2 500	39	Greggio
	DCA		3 000	35	Gusto sgradevole
	Caviro		3 000	35	Gusto sgradevole
	Del Salento (Puglia)		2 000	35	Gusto sgradevole

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
3. ITALIA (seguito)	Sapis (Campania)		2 000	39	Gusto sgradevole
	Rodi (Campania)		4 000	35	Gusto sgradevole
	Rodi (Puglia)		4 000	35	Gusto sgradevole
	Bertolino		7 000	35	Gusto sgradevole
	Enodistil		3 000	36	Gusto sgradevole
	Enodistil		2 500	39	Gusto sgradevole
	Vinum		4 500	39	Gusto sgradevole
	Totale		200 000		
	Totale generale		375 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in lire italiane o franchi francesi o pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti in Brasile.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 375 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 162/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 13. 12. 1994.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 162/94 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dai seguenti organismi d'intervento :

- EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).
- SAV par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel. : 57 51 03 03 ; télex : 572 025 ; telefax : 57 25 07 25).
- SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

Nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi, l'aggiudicatario fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 60 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento interessato.

GARA SEMPLICE N. 163/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
1. FRANCIA	Longuefuye 53200 Château-Gontier		5 092	39	Gusto sgradevole (+ 92 % vol)
	Miroline Terre-plein Nord 14600 Honfleur		15 374	35 + 36	Gusto sgradevole (+ 92 % vol)
	Totale		20 466		
2. SPAGNA	Villarrobledo		5 427	39	Neutro
	Tarancón		69 138	39	Neutro
	Villarrobledo		35 836	39	Greggio
	Tarancón		44 133	39	Greggio
	Totale		154 534		
3. ITALIA	Neri		5 000	35	Neutro
	Neri		20 000	39	Neutro
	Bonollo		10 000	39	Neutro
	Sapis (Puglia)		10 500	39	Neutro
	Sapis (Campania)		10 000	39	Neutro
	Del Salento (Campania)		20 000	35	Neutro
	Sasriv (Campania)		3 000	39	Neutro
	Vinum		6 500	36	Neutro
	Vinum		17 000	39	Neutro
	Enodistil		4 000	35	Neutro
	Gedis		17 500	39	Neutro
	Dicovisa		1 500	35	Neutro
	Bonollo		10 500	39	Greggio
	DCA		6 000	35	Greggio
	Gist Brocades		1 000	35	Greggio
	Balice		10 000	35	Greggio
	Balice		10 000	36	Greggio
	Balice		2 500	39	Greggio
	Caviro		5 500	35	Gusto sgradevole
	Rodi (Puglia)		2 500	39	Gusto sgradevole
	Del Sud		4 500	35	Gusto sgradevole
	Del Sud		2 000	36	Gusto sgradevole

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
3. ITALIA (segue)	Di Trani (Puglia)		3 000	39	Gusto sgradevole
	Bertolino		15 000	36	Gusto sgradevole
	Enodistil		1 500	35	Gusto sgradevole
	Vinum		1 000	36	Gusto sgradevole
	Totale		200 000		
	Totale generale		375 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in lire italiane o franchi francesi o pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti in Brasile.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 375 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 163/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 13. 12. 1994.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

- a) il riferimento alla gara semplice n. 163/94 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dai seguenti organismi d'intervento :

- EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; téléfax : 445 39 40, 495 39 40).
- SAV par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel. : 57 51 03 03 ; télex : 572 025 ; telefax : 57 25 07 25).
- SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

Nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi, l'aggiudicatario fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 60 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento interessato.

ALLEGATO II

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti :

DG VI/E/2 (all'attenzione dei sig. Chiappone/Van der Stappen)

- per telex : 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci)
- per telefax : 32-2-295 92 52

ALLEGATO III

Comunicazione di rifiuto o di accettazione di partite nel quadro della gara semplice per l'esportazione di alcole d'origine vinica aperta dal regolamento (CE) n. 2942/94

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario :
- Data dell'aggiudicazione :
- Data del rifiuto o dell'accettazione della partita da parte dell'aggiudicatario :

Numero della partita	Quantità in ettolitri	Ubicazione dell'alcole	Giustificazione del rifiuto o dell'accettazione di presa in consegna